CAMERA DEI DEPUTATI N. 1139

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, MANFREDI, CERUTTI, RICCIUTI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, SERRENTINO, PIERMARTINI, MARTUSCELLI, ALESSI, ANGELINI PIERO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALE-**BATTAGLIA** BONALUMI, STRACCI. PIETRO. BONFERRONI. BORRA, BORRI, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASTA-GNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, COLONI, CRESCENZI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LEONE, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MERLONI, NA-POLI, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PI-REDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, RINALDI, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, ROSINI, SANGALLI, SAN-TONASTASO, SINESIO, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 22 luglio 1987

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Onorevoli Colleghi! — Recenti calamitosi eventi sollecitano a rompere gli indugi che mi trattenevano dal presentare la presente proposta di legge che riproduce il testo approvato dal Comitato ristretto costituito presso la Commissione lavori pubblici nella scorsa legislatura per la riforma della difesa del suolo, in attesa del completamento dell'ordinamento parlamentare e del superamento della crisi.

Questa proposta di legge è presentata nell'auspicio che i gruppi che avevano contribuito alla sua redazione e che erano concordi nel concedere il passaggio alla sede legislativa, vogliano in essa ancora riconoscersi, dandole la loro adesione.

La presentazione di questo testo è da intendere come atto doveroso da parte di chi ebbe l'onore di presiedere la Commissione lavori pubblici, come riassunto dell'impegno da tutti profuso.

Lo sforzo maggiore compiuto nella proposta di legge è quello di delineare un modello di collaborazione ed integrazione generale delle attività finalizzato non solo alla conservazione e alla salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica; ma anche alla razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali, energetici e di navigazione interna, nonché alla loro tutela ed al perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la tutela e la razionale utilizzazione delle acque.

Queste finalità, che troviamo chiaramente indicate nell'articolo 1, comma 1, evidenziano l'importanza e la necessità che tutti gli interventi che vengono effettuati siano inseriti in una visione globale.

Tuttavia proprio la complessità ed eterogeneità degli interessi in gioco fa sì che alla piena consapevolezza maturata anche di fronte al moltiplicarsi nel Paese di frane, dissesti, alluvioni, faccia da contraltare, in pratica, una concreta difficoltà di definire un testo in grado di consentire un'effettiva e puntuale programmazione degli interventi di difesa del suolo.

Il testo che vi proponiamo rappresenta senza dubbio una svolta, perché consente una definitiva sistemazione della materia e intende concretare la riforma del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la struttura operativa della difesa del suolo.

Le strutture operative che si intende costituire, infatti, dovrebbero anche mettere in grado il personale tecnico, i geometri, gli ingegneri ad esse preposti di maturare un complesso di esperienze tali da essere in grado di intervenire e di governare il complesso sistema delle acque.

Premessi questi brevi cenni su quello che è stato il senso del travagliato iter parlamentare delle varie proposte di legge, attraverso il quale si è giunti alla redazione dell'attuale testo frutto del lavoro svolto dalla Commissione lavori pubblici nella IX legislatura, mi sembra opportuno passare direttamente all'illustrazione di tale testo.

Vista la centralità dei problemi che si collegano alla difesa del suolo, lo sforzo operato è stato quello di definire un metodo di costruzione della funzione di indirizzo e coordinamento del Consiglio dei ministri in materia, che avesse una sua copertura organizzativa e tecnico-scientifica.

Si è quindi scelta la strada di prevedere al centro, presso il Ministero dei lavori pubblici, un Comitato nazionale per la difesa del suolo a competenza prevalentemente tecnico-scientifica con il compito di formulare proposte per la formulazione di atti di indirizzo e coordinamento sull'intero ventaglio dell'attività pianificatoria e programmatoria in materia.

Le funzioni di segreteria del comitato stesso sono espletate dalla direzione generale delle acque del Ministero dei lavori pubblici che assume la nuova denominazione « direzione generale della difesa del suolo ».

Si prevede, pertanto, anche la riorganizzazione di tale direzione generale e la sua dotazione della struttura tecnica necessaria per costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato per la difesa del suolo.

In questo quadro si colloca, inoltre, la riorganizzazione dei servizi tecnici del Ministero dei lavori pubblici ai quali è attribuita autonomia funzionale. È garantita, poi, la possibilità che di essi possano avvalersi tutti coloro che sono chiamati ad operare nel settore della difesa del suolo, nonché il Ministero dell'ambiente.

Abbiamo, infatti tratto lezione dalle esperienze negative del passato - pensiamo alla legge Merli – che aveva un comitato interministeriale con solo due funzionari, assolutamente insufficienti per costituire un idoneo supporto dell'attività del comitato.

Ma il cardine centrale intorno a cui ruota la proposta è la consapevolezza della necessità di impostare i problemi della difesa del suolo ricadenti entro i limiti di ciascun bacino idrografico, e, di conseguenza, dell'opportunità di stabilire gli interventi necessari attraverso piano di bacino che riguardi tutti gli aspetti che influiscono sull'assetto del territorio.

L'ampia mole di lavoro scientifico degli ultimi venticinque anni, a partire da quanto chiarito già nel 1970 dalla « commissione De Marchi », ha posto in evidenza che qualsiasi programmazione in materia deve porre in evidenza l'unità concettuale, strutturale, di gestione del bacino idrografico che è prima di tutto una realtà non istituzionale, politica, ma una realtà geomorfologica, geografica, culturale, economica e sociale.

Per questo, il complesso sistema organizzativo e programmatico configurato nel testo trova il suo fondamento nei piani di bacino, distinguendo i bacini regionali, in cui le funzioni amministrative sono delegate alle regioni, da quelli interregionali, e nell'ambito di questi i bacini interregionali a regime speciale.

Per questi ultimi e per quelli interregionali così detti semplici, quando le regioni non riescono a raggiungere l'intesa per la formulazione del piano, è prevista la costituzione di organi in cui siano rappresentati Stato e regione.

Con ciò, avendo ben chiaro che i procedimenti decisionali non possono essere improntati ad una rigida separazione di competenze ma solo a forme di collaborazione tra le regioni e le diverse amministrazioni centrali che sono interessate alla materia.

Se ciò che avviene nel bacino, e soprattutto ciò che occorre fare, viene preso in esame congiuntamente con tutti i soggetti che vi sono interessati, ebbene non vi è dubbio essi riusciranno ad accordarsi su di un piano diretto a regolamentare il bacino per evitare che in quella zona si verifichino ulteriori danni a persone e cose.

In tali bacini idrografici a regime speciale sono per questo istituiti:

a) il comitato istituzionale, che è il comitato a cui spettano le decisioni, appunto, di carattere istituzionale, ed è quindi composto dagli organismi pubblici rappresentativi di Governo e regioni;

b) il comitato tecnico che svolge le funzioni relative alla elaborazione dei piani di bacino ed ha quindi carattere tecnico-scientifico.

Il comitato tecnico si avvale, inoltre, per l'esercizio delle sue funzioni di una segreteria tecnico-operativa a composizione mista formata da personale del Ministero dei lavori pubblici e delle regioni.

Questo nel presupposto che occorre far sì che si formi una struttura tecnico-operativa che abbia una sua validità.

Tale struttura altamente qualificata deve essere in grado, sia a livello centrale che periferico, di fornire il necessario supporto, esaminando rapidamente anche un gran numero di alternative, alle scelte non sempre agevoli che è giocoforza operare ove si intenda effettivamente evitare danni a persone o cose con una sistematica azione di difesa del suolo.

Occorre, cioè, dare all'autorità politica elementi certi perché possa compiere scelte sagge.

Come ho già detto, lo strumento per il governo del territorio è costituito dal piano di bacino le cui previsioni, proprio perché fondamentali per attuare il governo del territorio, hanno carattere vincolante sia per le amministrazioni e gli enti pubblici, sia per i privati.

Onorevoli colleghi, per i motivi che ho sin qui delineato e per la tragica cadenza di catastrofi, comunque inevitabili, ritengo doveroso presentarvi questo testo che è frutto degli sforzi congiunti compiuti, nel corso della IX legislatura, dai colleghi della Commissione lavori pubblici, dalle regioni e dal Governo.

È doveroso ricordare che esso, pur necessitando di un affinamento rappresenta, senz'altro, l'ossatura della futura legge e che a ciò si è potuti giungere proprio

perché si è realizzato il necessario incontro tra le varie istituzioni: Parlamento, Governo, regioni.

Nessuno si è arroccato nella strenua difesa di preconcetti, ma tutti hanno operato per tentare di trovare una soluzione.

Questo testo è quindi la prima vera riprova che, se ci si siede tutti intorno ad un tavolo per trovare una linea di accordo, la soluzione non può non giungere, in linea con il disegno programmatorio formulato dal testo stesso.

INDICE

TITOLO I: le attività, i soggetti, i servizi

CAPO I: - le attività (articoli 1-3)

CAPO II: - i soggetti centrali (articoli 4-9)

CAPO III: - le regioni, gli enti locali e i comitati a regime

speciale (articoli 10-12)

TITOLO II: gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse

CAPO I: - gli ambiti (articoli 13-16)

CAPO II: - gli strumenti (articoli 17-20)

CAPO III: – gli interventi (articoli 21-23)

CAPO IV: - le risorse (articoli 24-25)

TITOLO III: disposizioni finali e transitorie (articoli 26-30)



PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO I.

LE ATTIVITÀ.

ART. 1.

(Ambito della legge).

- 1. La presente legge disciplina le attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione ed attuativa aventi per finalità:
- a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;
- b) la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili e industriali;
- c) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la razionale utilizzazione delle acque.
- 2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- 3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
- 4. Ai fini della presente legge, la espressione « difesa del suolo » equivale sinteticamente a « conservazione e difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo e utilizzazione delle acque » e l'espressione « corso d'acqua » equivale sinteticamente

alle dizioni, singole o considerate nel loro complesso, « corso d'acqua, fiume, torrente, canale, lago, laguna, altri corpi idrici ».

5. Ai fini della presente legge, « bacino idrografico » è il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente: qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico, il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

- 1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:
- a) nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici e geotecnici del territorio, dei dati idrogeologici, idrografici, meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;
- b) nella effettuazione di studi e di ricerche comunque utili per la conoscenza dell'ambiente fisico, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;
- c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;
- d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche

- e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;
- e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;
- f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
- 2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, definiti ai sensi dell'articolo 4, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi.
- 3. Le regioni annualmente aggiornano e pubblicano il catalogo dei dati e delle ricerche applicate ai relativi ambiti territoriali.
- 4. È fatto obbligo a chiunque raccolga dati nei settore della difesa del suolo di trasmetterli alla regione competente territorialmente, nonché al Comitato nazionale per la difesa del suolo, secondo le modalità di cui al comma 2.

ART. 3.

(Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).

- 1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti operanti nel settore della difesa del suolo, volti ad assicurare, tra l'altro:
- a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvopastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;
- b) la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, nonché dei rami terminali e delle foci del mare:

- c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di contenere erosioni ed abbassamenti degli alvei;
- e) il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;
- f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento dalle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
- g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi:
- h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché la pulizia delle acque;
- i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e pronto intervento idraulico, di gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e conservazione dei beni;
- l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;
- m) il riordino del vincolo idrogeologico.

CAPO II.

I SOGGETTI CENTRALI.

ART. 4.

(Il Consiglio dei ministri).

1. Il Consiglio dei ministri esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nel

settore disciplinato dalla presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato nazionale della difesa del suolo di cui all'articolo 5, sentito il comitato stesso. In particolare adotta:

- a) indirizzi in ordine ai metodi e criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifco riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordinamento in materia nonché delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;
- b) criteri e metodi per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento.
- 2. In caso di persistente inattività degli organi competenti nell'esercizo delle funzioni previste dalla presente legge, qualora le relative attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dispone il compimento di atti sostitutivi.

ART. 5.

(Competenze del Ministero dei lavori pubblici).

1. Il Ministero dei lavori pubblici:

- a) approva i piani di bacino di cui al comma 3 dell'articolo 13, sentito il Comitato nazionale della difesa del suolo;
- b) assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento con quelli predisposti dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale, verificandone lo stato di attuazione:

- c) formula proposte al Comitato nazionale ai fini dell'adozione degli indirizzi e dei criteri ai sensi dell'articolo 4 per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- d) provvede alla organizzazione sul territorio nazionale dei servizi idrografico, mareografico, sismico e dighe, nel quadro dell'assetto delle competenze del settore;
- e) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero:
- f) predispone la relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sulla situazione economica del Paese e quella sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29;
- g) provvede, nei bacini interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13 e a mezzo del Magistrato delle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;
- h) delimita, sentito il Comitato nazionale, i bacini interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13.

ART. 6.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti).

1. È istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal Mini-

stro dei lavori pubblici, o da un sottosegretario delegato.

- 2. Il Comitato nazionale ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ed è composto da esperti nelle materie della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
- a) tre in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
- b) due in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;
- c) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali, del bilancio e programmazione economica, dei trasporti, della sanità, della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato, dell'ambiente, delle finanze, del tesoro, e dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;
- d) uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- e) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);
- f) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- g) uno in rappresentanza di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- 3. Del Comitato nazionale, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- 4. Il Comitato nazionale è costituito su proposta del ministro del lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
- 5. Qualora entro il termine di 90 giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si in-

tende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

- 6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato nazionale disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.
- 7. Il Comitato nazionale formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività e finalità di cui alla presente legge. In particolare:
- a) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di cui al comma 3 dell'articolo 13:
- b) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'atttuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
- c) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
- d) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4.

ART. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo -Segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo).

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione

- di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5 della presente legge.
- 2. Il direttore generale partecipa a titolo consultivo alle sedute del Comitato nazionale per la difesa del suolo.
- 3. Per la segreteria del Comitato nazionale della difesa del suolo sono istituiti in particolare il servizio di segreteria, il servizio studi e documentazione, il servizio piani e programmi; ad essi è assegnato anche il personale indicato e distaccato dalle regioni ai sensi dell'articolo 28, nonché esperti designati dal comitato stesso.
- 7. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale per la difesa del suolo, che deve essere dotata delle strutture tecniche necessarie a costituire il supporto informativo, scientifico, progettuale e promozionale dell'attività dello Stato per la difesa del suolo.

ART. 8.

(Ministero dell'agricoltura e foreste).

1. Ai fini della presente legge il Ministero dell'agricoltura e foreste si avvale delle strutture centrali e periferiche del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 9

(I servizi tecnici nazionali).

1. I servizi idrografico, mareografico dighe, sismico e geologico sono servizi tecnici nazionali e svolgono, in particolare, le attività di cui all'articolo 2 e al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,

sentito il comitato di cui al comma 2, si provvede alla riorganizzazione dei servizi idrografico, mareografico, dighe e sismico, attribuendo loro autonomia funzionale nell'ambito dell'organizzazione del Dicastero dei lavori pubblici, e garantendo che di essi possano avvalersi direttamente anche il Ministro dell'ambiente, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale per la difesa del suolo e i comitati di bacino. Alla riorganizzazione del servizio geologico si provvede, con identico procedimento ed analoghe finalità su proposta del Ministro dell'ambiente, garantendo che di esso possano avvalersi direttamente il Ministro per i lavori pubblici e i soggetti ed organi sopracitati.

- 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Comitato tecnico-scientifico avente il compito di formulare proposte per la riorganizzazione, l'ammodernamento ed il funzionamento dei predetti servizi tecnici nazionali, nonché per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli enti pubblici e privati che svolgono attività di studio, ricerca e rilevamenti nel settore della difesa del suolo. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Di esso fanno parte il direttore generale della difesa del suolo, i presidenti di sezione del consiglio superiore nonché esperti in rappresentanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dei Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, e dei Ministri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Consiglio nazionale delle ricerche ed esperti di organizzazione della pubblica amministrazione di chiara fama, designati dal Ministro per la funzione pubblica.
- 3. I servizi tecnici nazionali forniscono dati ed esprimono pareri alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali.
- 4. I servizi tecnici nazionali possono avvalersi dell'attività di enti e organismi

specializzati operanti nei settori di rispettiva comperenza sulla base di comunicazioni approvate con decreto del Ministro competente.

- 5. Il servizio idrografico nazionale provvede, in particolare:
- a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idrologici e meteorologici riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi su tutto il territorio nazionale ed alla diffusione sistematica ed unificata di informazioni su fenomeni meteo-idro-climatologici;
- b) alla effettuazione di ricerche e di studi intesi alla conoscenza dell'ambiente fisico per quanto riguarda la circolazione delle acque;
- c) allo studio di questioni idrologiche che sorgano in seguito a domande od esercizio di utilizzazione di acque e per i progetti e le esecuzioni di importanti lavori idraulici e di bonifica;
- d) al coordinamento della partecipazione italiana in seno ad organizzazioni internazionali che si occupano di idrologia e idrografia.
- 6. Restano affidati al servizio idrografico nazionale i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti non in contrasto con la presente legge.
- 7. Il servizio idrografico nazionale si articola in un ufficio centrale e in uffici o sezioni autonome.
- 8. Il servizio mareografico nazionale provvede, in particolare:
- a) al rilevamento sistematico, alla elaborazione di base, alla archiviazione e alla pubblicazione dei dati idro-oceanografici e meteorologici per gli studi inerenti al campo dell'oceanografia, della geofisica e della meteorologia, al fine di soddisfare le esigenze per la progettazione e la costruzione delle opere marittime e di quelle per la difesa dei litorali;
- b) al coordinamento della partecipazione italiana in seno alle organizzazioni

internazionali che si occupano di oceanografia.

- 9. II servizio mareografico nazionale si articola in un ufficio generale ed in sezioni direttamente dipendenti, aventi sede presso gli uffici o sezioni autonome del genio civile delle opere marittime.
- 10. Il servizio dighe nazionale è articolato in servizio dighe, istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche, e in particolare provvede:
- a) all'esame dei progetti di massima ed esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedono sbarramenti di altezza superiore a 10 metri;
- b) alla vigilanza sulla costruzione, mediante visite sopralluogo e specifico accertamento della idoneità degli scavi di fondazione degli sbarramenti di cui alla lettera a);
- c) al controllo durante il periodo degli invasi sperimentali e sino all'avvenuto collaudo tecnico delle opere di sbarramento nei limiti della predetta competenza;
- d) alla vigilanza sulle dighe in esercizio che determinano serbatoi con la capacità di cui alla lettera a).
- 11. Il servizio sismico nazionale esplica, oltre alle attività di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 176, l'azione conoscitiva e di vigilanza dei fenomeni naturali del territorio per quanto attiene la difesa del suolo.
- 12. Il servizio geologico nazionale provvede, tra l'altro, ad assolvere i seguenti compiti ai fini della presente legge:
- a) rilevamento dei bacini idrografici e ricerche per la preparazione, pubblicazione e aggiornamento di carte speciali (geologiche e derivate, geofisiche e geomorfologiche del territorio nazionale) alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze:
- b) raccolta ed elaborazione di dati per la costituzione, gli aggiornamenti e la

gestione di un servizio centrale di documentazione geologica e geofisica;

- c) ricerche e studi geologici, geofisici e geoapplicativi, su richiesta e a favore di pubbliche amministrazioni, regioni, enti pubblici;
- d) ordinamento in collezioni del materiale di interesse scientifico raccolto, acquistato o ottenuto in scambio.
- 13. I servizi tecnici organizzano e gestiscono una rete nazionale di rilevamento dei dati, definendo con le regioni le integrazioni e i coordinamenti necessari all'espletamento delle funzioni.
- 14. Ai servizi tecnici sono preposti dirigenti superiori tecnici.
- 15. I funzionari tecnici preposti ai servizi idrografico, mareografico, sismico, geologico e dighe fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CAPO III.

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E I COMITATI A REGIME SPECIALE.

ART. 10.

(Le regioni).

- 1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare:
- a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b) collaborano nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini idrografici interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13, secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini

idrografici interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13;

- d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici regionali nonché alla approvazione di quelli interregionali non indicati nel comma 3 dell'articolo 13:
- e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione del progetti delle opere da realizzare nei bacini regionali ed interregionali istituendo ove occorra gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f) provvedono, nei bacini regionali ed in quelli interregionali per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna:
- h) attivano la costituzione di comitati per i bacini idrografici regionali ed interregionali non compresi tra quelli indicati dal comma 3 dell'articolo 13 e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) predispongono annualmente la relazione sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dei lavori pubblici entro il mese di dicembre:
- l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ad uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

- 2. Nei comitati tecnici di bacino regionali e in quelli interregionali non compresi nel comma 3 dell'articolo 13 deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno due del Ministero dei lavori pubblici.
- 3. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore di 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarrametri al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.
- 4. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
- 5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste con esclusione delle zone comprese nei bacini idrografici interregionali di cui al comma 3 dell'articolo 13 nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.
- 7. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

ART. 11.

(Enti locali ed altri enti).

1. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del

suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro.

ART. 12.

(Comitato di bacino a regime speciale).

- 1. Nei bacini idrografici di cui al comma 3 dell'articolo 13 sono istituiti:
 - a) il comitato istituzionale:
 - b) il comitato tecnico;
 - c) la segreteria tecnico-operativa.
- 2. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato, ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o loro delegati, nonché dai presidenti delle giunte regionali, o assessori delegati dalle regioni territorialmente competenti.
 - 3. Il comitato istituzionale:
- a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
- b) presiede all'attività del comitato tecnico:
- c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;
- d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
- e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la formazione del piano di bacino;
 - f) adotta il piano di bacino:
- g) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge.
- 4. Il comitato tecnico è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amminitrazioni statali presenti nel comitato istituzionale e da quelle regionali territorialmente competenti. Alla costituzione dei comitati provvede il Ministro dei lavori

pubblici, sulla base delle designazioni delle ammministrazioni interessate. Il presidente del comitato tecnico è scelto dal Ministro del lavori pubblici tra i componenti del comitato stesso e partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato istituzionale.

- 5. Il comitato tecnico provvede alla elaborazione del piano di bacino e adotta ogni ulteriore atto previsto dalla presente legge.
- 6. Il comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnico-operativa costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle regioni interessate.
- 7. La segreteria tecnico-operativa è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi. È diretta da un funzionario nominato dal presidente del comitato istituzionale fra i componenti della segreteria stessa.
- 8. I comitati e le segreterie tecnicooperative hanno sede presso il magistrato delle acque di Venezia, il magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici.

TITOLO II

GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO I.

GLI AMBITI.

ART. 13.

(Classificazione dei bacini idrografici).

- 1. Ai fini della presente legge, i bacini idrografici sono interregionali e regionali.
- 2. Bacini interregionali sono i seguenti:
 - a) Tagliamento;
 - b) Livenza:

- c) Brenta-Bacchiglione;
- d) Adige;
- e) Po:
- f) Ofanto:
- g) Tevere;
- h) Liri-Garigliano;
- i) Volturno;
- 1) Piave;
- m) Lao;
- n) Reno;
- o) Tartaro Canal Bianco;
- p) Lemene;
- q) Tronto;
- r) Trigno;
- s) Fortore;
- t) Bradano;
- u) Magra;
- v) Fiora;
- z) Sinni;
- aa) Sele;
- bb) Marecchia;
- cc) Conca;
- dd) Sangro;
- ee) Saccione;
- ff) Noce.
- 3. Ai bacini indicati dalla lettera a) alla lettera m) compresa, a quelli interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, ad eccezione di quelli interessanti il territorio di San Marino, fatta salva l'applicazione di accordi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
- 4. I bacini non ricompresi nelle disposizioni dei commi 2 e 3 sono regionali.

ART. 14.

(Bacini interregionali a regime speciale).

1. Per i bacini indicati dal comma 3 dell'articolo 13 resta fermo il riparto

delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, nei bacini di cui al comma 1, il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del comitato nazionale, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

ART. 15.

(Bacini interregionali).

- 1. Le funzioni amministrative relative ai bacini idrografici interregionali indicati dalla lettera *n*) alla lettera *ff*) compresa del comma 2 dell'articolo 13 sono trasferite, relativamente alle opere idrauliche, e delegate, relativamente alle risorse idriche, alle regioni territorialmente competenti che le esercitano previa specifica intesa interregionale.
 - 2. L'intesa interregionale deve definire:
- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
 - b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) lo svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, il finanziamento delle opere.
- 3. Qualora l'intesa di cui al comma 1 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tali bacini si applicano le disposizioni previste per i bacini di cui al comma 3 dell'articolo 13.

ART. 16.

(Bacini regionali).

- 1. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche di tutti i bacini idrografici regionali sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Nelle istruttorie per la concessione delle grandi derivazioni deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CAPO II.

GLI STRUMENTI.

ART. 17.

(Piano di bacino).

- 1. Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificati e programmati gli interventi diretti a garantire la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
- 2. Il piano di bacino è redatto in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo.
- 3. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:
- a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e del sistema socio-economico relativi al bacino;
- b) la individuazione dei dissesti in atto e potenziali nonché delle relative cause;

- c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idraulica ed idrogeologica e la utilizzazione delle acque;
- d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
- e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche;
- f) la previsione delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;
- g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio:
- h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
- i) la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
- l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate esclusivamente in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geomorfologico dei litorali;
- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

- n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei:
- o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza.
- 4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico. Le autorità competenti provvedono a coordinare i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino.
- 5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e per i soggetti privati.
- 6. Le regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o sui Bollettini regionali dell'approvazione dei piani di bacino idrografico, emanano disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso. In caso di inerzia regionale, gli enti territorialmente interessati al provvedimento sono comunque tenuti a rispettare le previsioni le prescrizioni dei piani di bacino. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 1, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.
- 7. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla delimitazione dei bacini di propria competenza e definiscono l'elenco delle priorità per la redazione dei piani di bacino idrografico, individuando anche i tempi previsti per la redazione dei singoli piani.

ART. 18.

(I piani di bacino interregionale a regime speciale).

- 1. I progetti di piano di bacino a regime speciale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:
- a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;
- b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
- 2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
- 3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque vi sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.
- 4. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle provincie territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazone per 45 giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
- 5. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

- 6. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 5.
- 7. Le regioni si esprimono sulle osservazioni e formulano un parere sul progetto di piano.
- 8. Il Comitato nazionale esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro 120 giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
- 9. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.
- 10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.
- 11. Qualora il piano, relativamente a componenti del piano di interesse esclusivo regionale, sia adottato dal comitato istituzionale di bacino in difformità dalle deliberazioni regionali, le regioni interessate, entro i successivi 90 giorni, possono trasmettere al Ministro dei lavori pubblici le opportune osservazioni sulle modificazioni introdotte dal Comitato stesso.
- 12. I piani di bacino sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sui *Bollettini regionali* delle regioni territorialmente competenti.
- 13. Qualora si verifichi il caso previsto dal comma 11 del presente articolo, il piano di bacino è approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale.

ART. 19.

(I piani di bacino interregionale).

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani dei bacini interregionali non com-

presi tra quelli indicati nel comma 3 dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

- 2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.
- 3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

ART. 20.

(I piani di bacino idrografico regionale).

- 1. L'elaborazione e la approvazione dei piani dei bacini regionali sono effettuate dalle regioni con le procedure di cui all'articolo 19.
- 2. Qualora in un bacino regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione più ampiamente interessata e all'adozione ed all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.
- 3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla approvazione al Comitato nazionale ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.
- 4. In caso di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale, propone al Consiglio dei ministri l'esercizio di poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 4.

CAPO III.

GLI INTERVENTI.

ART. 21.

(I programmi di intervento).

- 1. I piani di bacino vengono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica nei piani medesimi.
- 2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti a:
- a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e di materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
- b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
- c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
- d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.
- 3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del Comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino interregionale a regime speciale.
- 4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del Comitato istituzionale del bacino interregionale interessati, possono concorrere con

propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

5. In attesa dell'adozione dei piani di bacino, e comunque non oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 sono predisposti programmi triennali, secondo i criteri indicati dal comma 1 del presente articolo.

ART. 22.

(Adozione dei programmi).

- 1. I programmi di intervento nei bacini a regime speciale sono adottati dai competenti comitati istituzionali, su proposta dei comitati tecnici.
- 2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini interregionali non compresi tra quelli indicati dal comma 3 dell'articolo 13 sono adottati d'intesa dalle regioni.
- 3. Alla adozione dei progammi di intervento nei bacini regionali provvedono le regioni competenti.
- 4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
- 5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data, sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

ART. 23.

(Attuazione degli interventi).

- 1. Le funzioni di studio cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamenti di incarichi a istituzioni universitarie e studi professionali specializzati.
- 2. La progettazione e la costruzione delle opere possono essere affidate in concessione a enti pubblici o di diritto pubblico, nonché a imprese o loro consorzi ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1971, n. 584.
- 3. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
- 4. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
- 5. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
- 6. Gli interventi indicati nel programma triennale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
- 7. Tutti gli atti di concessione di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

CAPO IV.

LE RISORSE.

ART. 24.

(Personale).

- 1. Per far fronte ai compiti spettanti alla direzione generale per la difesa del suolo, alle segreterie tecnico-operative di cui all'articolo 12 nonché ai servizi tecnici di cui all'articolo 9, sono autorizzate le variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici di cui alle allegate tabelle A. B e C.
- 2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella A, si provvede mediante concorsi per titoli di servizio ai quali sono ammessi funzionari del Ministero dei lavori pubblici con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente, e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a dirigente superiore.
- 3. L'anzianità deve essere posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge e le promozioni decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo alla data predetta.
- 4. Alla copertura dei nuovi posti portati in aumento dalla presente legge si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire, anche in deroga alle vigenti leggi, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da espletare a termini abbreviati. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede a ripartire i posti predetti tra i profili professionali o le ex qualifiche ritenute necessari.
- 5. È data facoltà all'Amministrazione di utilizzare il 50 per cento dei posti disponibili nelle graduatorie degli idonei dei concorsi antecedenti già espletati.

ART. 25.

(Finanziamento).

- 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.
- 2. La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) quantifica per ciascun triennio gli stanziamenti necessari per la difesa del suolo che sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
- 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato nazionale, su deliberazione del Comitato stesso, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, e la ripartizione tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.
- 4. Entro i successivi trenta giorni il programma, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Alla ripartizione non si applica la riserva prevista dall'articolo 107 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
- 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

(Esperti).

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti per lo studio di problemi inerenti alla difesa del suolo, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo.
- 2. Ciascun incarico è conferito con convenzione da stipulare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 507, avente durata non superiore ad un anno, rinnovabile per non più di due volte, e nel limite di dieci unità.
- 3. La misura dei compensi è determinata con le modalità previste dall'articolo 1 della citata legge n. 507 del 1968.

ART. 27.

(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno).

1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui è trasferito il personale addetto.

ART. 28.

(Utilizzazione di personale regionale).

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa dei suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati

tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di previdenza.

ART. 29.

(Rapporti al Parlamento).

- 1. Alla relazione generale sulla situazione economica del paese è allegato un rapporto sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale.
- 2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegato lo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.
- 3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

ART. 30.

(Disposizioni finanziarie).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 9, 24 e 26 valutato in lire 21,6 miliardi per l'anno 1987, in 465 miliardi per l'anno 1988 e 615 miliardi per l'anno 1989, nonché all'onere derivante dall'applicazione delle restanti disposizioni della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Potenziamento dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici » ed « Istituzione del Servizio geologico nazionale ».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Variazione in aumento delle unità previste della tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

a) direzione generale della difesa del suolo – servizio per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo:		
dirigente superiore amministrativo	n.	2
primo dirigente amministrativo	»	4
dirigente superiore tecnico	»	2
primo dirigente tecnico	»	4
b) segreterie tecnico-operative:		
dirigenti superiori tecnici	»	2
primi dirigenti tecnici	»	6
c) servizi tecnici normali: dirigenti superiori tecnici	»	4
	n.	21

TABELLA B

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (direzione generale per la difesa del suolo, servizi per la segreteria del Comitato nazionale e segreterie tecnico-operative).

Livello VII	n.	128
Livello VI	»	239
Livello V	»	179
Livello IV	»	214
	n.	760

TABELLA C

Variazione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (Servizi tecnici).

Livello VII	 n.	44
Livello VI	 »	88
Livello V	 »	34
Livello IV	 »	20

n. 186